

Allegato A - Nota metodologica

LA NORMA

L'articolo 1, comma 470 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone "Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all' articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.".

Il successivo comma 471 della medesima legge prevede "Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.".

Il comma 472, del suddetto articolo 1, della legge n. 213 del 2023 dispone che "L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 470 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.".

Infine, il comma 473, dell'articolo 1, della citata legge n. 213 del 2023 prevede "Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all' articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo".

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

L' articolo 1, comma 470, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, sopra riportato, prevede che nello stato di previsione del ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all' articolo 43, commi 2 e 8, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

Ad oggi i comuni beneficiari del contributo sono gli enti che hanno sottoscritto gli accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dei commi 2 ed 8, dell'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, di seguito riportati.

• Enti che hanno sottoscritto gli accordi ai sensi del comma 2, dell'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:



- 1. Alessandria
- 2. Avellino
- 3. Brindisi
- 4. Lecce
- 5. Potenza
- 6. Salerno
- 7. Vibo Valentia
- Enti che hanno sottoscritto gli accordi ai sensi del comma 8, dell'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:
 - 8. Genova
 - 9. Venezia

In relazione alla disposizione per cui il contributo è erogato per le annualità previste nell'arco temporale di durata dell'accordo, si evidenzia che al comune di Avellino e alla città metropolitana di Genova il suddetto contributo è assegnato rispettivamente fino all'anno 2031 e fino all'annualità 2032, che corrispondono all' ultimo anno di durata dell'accordo, mentre tutti gli altri enti beneficiari del presente riparto hanno sottoscritto gli accordi con durata oltre l'anno 2033, ultima annualità per cui è prevista l'assegnazione del contributo di cui al comma 470.

ACQUISIZIONE DEI DATI CONTABILI

Come previsto dall'ultimo periodo del comma 470, il riparto del fondo è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

I dati necessari relativi alla quota annuale di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2023, e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono stati richiesti agli enti interessati con nota firmata dal Ragioniere generale dello Stato: il riscontro è avvenuto con nota firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Con successiva nota del 2 aprile 2024 il comune di Vibo ha trasmesso un nuovo file in excel in sostituzione di quanto in precedenza inviato, precisando che le anticipazioni di liquidità che l'Ente ha acceso ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 113 del 2016, e rappresentate nel debito finanziario, sono state interamente destinate al pagamento della massa passiva dell'Organismo Straordinario di Liquidazione; al riguardo anche i comuni di Alessandria e di Potenza, con successive mail, hanno fatto presente che nel debito finanziario, tra gli importi delle anticipazioni di liquidità, era presente il piano di ammortamento di anticipazioni destinate interamente al pagamento della massa passiva a seguito della dichiarazione della procedura del dissesto.

A tal proposito, si evidenzia che il trattamento contabile delle stesse differisce dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto legge 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e da quelle erogate con il fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243 – ter del decreto legislativo 267 del 2000: conseguentemente, ai fini del riparto, le predette anticipazioni rilevano sia come quota capitale che come quota interessi.



I dati forniti si riferiscono al disavanzo presunto al 31.12.2023 in quanto il termine per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 è il 30 aprile 2024.

Si procederà all'acquisizione dei dati definitivi solo dopo la predetta data con conseguente rettifica del riparto qualora i dati contabili definitivi relativi al disavanzo di amministrazione al 31.12.2023 dovessero differire in maniera significativa da quelli attestati ed utilizzati ai fini del presente riparto.

RIPARTO

La base di riparto del contributo è determinata, per ciascun anno di durata dell'accordo e per ciascun ente, dalla quota annua prevista per il ripiano del disavanzo presunto al 31/12/2023 sommata alla quota annua di ammortamento del debito finanziario, nettizzata della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Per le città metropolitane di Genova e Venezia il contributo annuo è determinato sulla base del totale del debito finanziario al 31/12/2023, al netto delle quote capitali delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Si è proceduto, pertanto, al riparto del contributo di 50 milioni annui e conseguentemente alla determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune proporzionalmente alla base di riparto come sopra determinata verificando per ogni ente che il contributo non ecceda, in ciascun anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Il comma 471 prevede che le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni; al riguardo si rappresenta che non è stato necessario procedere all'assegnazione ulteriore delle somme in eccedenza scaturenti dalla differenza tra il contributo assegnato e la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Considerato che, per espressa previsione normativa, la quota di contributo annuale si aggiunge alle misure previste dall'accordo firmato ai sensi dei commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli enti destinano il contributo annuale prioritariamente al rientro del disavanzo e completano anticipatamente il percorso di ripiano del disavanzo, così come previsto dai commi 472 e 473 della legge n. 213 del 2023.

A seguito del completamento del percorso di ripiano anticipato del disavanzo, il contributo è destinato all'ammortamento del debito finanziario al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Nell'allegato B al presente decreto è riportato l'importo del contributo assegnato a ciascun ente per ciascun anno.



Qualora i dati contabili definitivi relativi al disavanzo di amministrazione al 31.12.2023 dovessero differire in maniera significativa da quelli attestati ed utilizzati ai fini del presente riparto, si procederà alla conseguente rettifica del riparto.

Gli enti, per ciascuna annualità interessata dal contributo, iscrivono in bilancio, come prima posta della spesa, a titolo di ripiano del disavanzo, la somma derivante dal contributo e dal disavanzo ripianato con le misure dell'accordo.

Se la quota di ripiano da applicare al bilancio di previsione sulla base del/i piano/i di rientro fosse maggiore della somma del contributo e del disavanzo ripianato a carico dell'accordo, il disavanzo iscritto nel bilancio di previsione è pari alla quota di ripiano come risultante dal/i piano/i di rientro.